



# COMUNE DI MAIOLO

*Provincia di Rimini*

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 7 Del 25-05-2020**

**Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2020.**

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FATTORI MARCELLO	P	GRANDI MAURO	P
PULA VANDA	P	PETRUCCI SIMONETTA	A
GORI THOMAS	P	FATTORI MAURIZIO	P
PACCHIOLI LAURA	P	POLIDORI SILVIO	P
PULA STEFANO	P	SARTI ITAMAR	A
BENATTI ASTRID FRANCESCA	A		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor FATTORI MARCELLO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COM.LE

Dr.ssa SALSI NATASCIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

GRANDI MAURO  
FATTORI MAURIZIO  
POLIDORI SILVIO

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

## IL SINDACO

Su proposta della Giunta Comunale approvata con delibera n. 18 del 04/05/2020;

### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 12 dell'01/04/2020 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 7,60 per mille per le aree edificabili;
- 3) aliquota 9,00 per mille per le seconde case ovvero le abitazioni diverse da quelli principali e per tutte le altre tipologie e pertinenze non ricomprese nella precedenti aliquote;

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 13 dell'01/04/2020 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 1,60 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 1,60 per mille per i fabbricati merce;
  - per tutte le categorie di immobili, esclusi quelli destinati ad abitazione principale (esenti) e quelli individuati nella **Cat. catastale D/10**;
  - per unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado. La legge di stabilità 2016 dispone "A partire dal 1 gennaio 2016, la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23". **In tal caso la percentuale a carico del proprietario dell'immobile (unico obbligato al pagamento dell'imposta) è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo;**
- 3) aliquota 1,00 per mille per gli immobili individuati nella categoria catastale D/10;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**Visto che** per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 129.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 24.683,32;

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,60 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: esenti in quanto il territorio di questo Comune è totalmente montano;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,20 per mille;

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Gilberto Prati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

### **PROPONE**

**A) di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:**

- 1)abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,60 per mille;
- 2)fabbricati rurali ad uso strumentale (Cat. Catastale D/10): aliquota pari al 1,00 per mille;

- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **2,50 per mille**;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari all'**8,60 per mille**;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,60 per mille**;
- 6) terreni agricoli: **esenti** in quanto il territorio di questo Comune è totalmente montano;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al **9,20 per mille**;

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della

legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

**C)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente

deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre

2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata

pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Il Sindaco - Presidente chiama in discussione l'argomento posto al n. 7 dell'o.d.g. della seduta.

Il Sindaco cede la parola al Responsabile del servizio finanziario Rag. Prati il quale illustra la proposta inserita al punto n. 7 dell'ODG evidenziando che la Legge 160/2019 (Legge finanziaria per il 2020) ha profondamente modificato la materia prevedendo, in particolare, l'abolizione della TASI e lasciando come unica tassa l'IMU.

Al termine della discussione, constatato che non ci sono ulteriori interventi il Sindaco – Presidente del Consiglio mette la proposta ai voti.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udita l'illustrazione, così come sopra riportata in sintesi;

Vista la L. n. 244/2007, come modificato con D.L. n.112/2008 e L. n. 133/2008;

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e s.m. ed i.;

Con votazione **UNANIME** espressa per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Approvazione aliquote IMU anno 2020**

ed inoltre

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata ed identica votazione espressa per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.34- comma 4 del D.Lgs.n.267/2000



PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 20-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to **PRATI GILBERTO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 20-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to **PRATI GILBERTO**



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to FATTORI MARCELLO

IL SEGRETARIO COM.LE  
F.to Dott.ssa SALSI NATASCIA

---

Lì 13/06/2020

Copia della presente deliberazione :  
 viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale.  
(art.124, comma 1 D. Lgs. N.267/00)  
 e' comunicata con elenco ai capigruppo consiliari  
(art.125, D. Lgs. N.267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Prati Gilberto

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione e' stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per  
quindici giorni consecutivi dal 13-06-2020 al 28-06-2020

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 25-05-2020

perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/00)  
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione all'albo pretorio comunale art.134,  
comma 3 D. Lgs. n.267/00)

Li'

IL SEGRETARIO COM.LE  
F.to Dott.ssa SALSI NATASCIA